

# **COMUNE DI PESCOLANCIANO**

(PROVINCIA DI ISERNIA)

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FIDA PASCOLO**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.11.2017*

## ARTICOLO 1

### AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Il presente regolamento comunale, nel rispetto

- della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 riguardante il riordinamento degli usi civici;
- del Regolamento di cui al R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, di attuazione della Legge 16 giugno 1927 n. 1766;
- della Legge regionale 18 gennaio 2000 n. 6 " Legge forestale della Regione Molise";

disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà del Comune di PESCOLANCIANO al fine di garantire la tutela ambientale e del paesaggio ed il recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al D.M. n. 350/1999.

La fruizione a pascolo delle terre del Comune secondo i criteri recati dal presente Regolamento risponde a prioritari interessi di preservazione degli habitat da fenomeni di degrado e di incendi ed in subordine risponde alle esigenze di adeguare gli attuali strumenti di gestione alle richieste degli allevatori.

## ARTICOLO 2

### DIRITTO AL PASCOLO

Il godimento dei pascoli è, di norma, riservato ai **titolari di aziende agricole** che abbiano la residenza nel Comune di PESCOLANCIANO e che svolgono come attività esclusiva o prevalente l'allevamento del bestiame.

Sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di PESCOLANCIANO, salvo diversa insindacabile valutazione del Comune nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi di bestiame posseduti dagli allevatori residenti. Tale eccedenza deve risultare da attestazione scritta del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

In ogni caso, sia per gli allevatori residenti nel Comune di PESCOLANCIANO che non, il godimento dei pascoli è sempre oneroso.

## ARTICOLO 3

### INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PASCOLO

Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle che catastalmente risultano destinate al pascolo.

Resta comunque in capo all'Ufficio tecnico di questo Comune la verifica dei terreni Comunali da concedere per la Fida Pascolo al fine di evitare affidamenti in aree che, nonostante catastalmente siano destinate al pascolo, di fatto non rendano possibile la pratica del pascolo.

#### **ARTICOLO 4**

##### **CARICO MASSIMO AMMISSIBILE E UNITA' DI CARICO**

Il carico di bestiame possibile per ogni area deve tener conto dello stato ottimale della cotica erbosa pascolativa e non può essere inferiore ai seguenti limiti: 1 UBA (Unità Bestiame Adulto) ogni ettaro di superficie;

Il carico di bestiame va determinato in UBA - Unità Bestiame Adulto tenuto conto dei seguenti

indici di conversione:

1. BOVINI (oltre i due anni di età) = 1 UBA;
2. BOVINI da allevamento (tra i 12 e 24 mesi di età) = 0,50 UBA;
3. EQUINI = 1 UBA;
4. OVINI e CAPRINI = 0,10 UBA.

#### **ARTICOLO 5**

##### **AUTORIZZAZIONE, DURATA E CONDIZIONI**

Il periodo di pascolamento è stabilito dal 01.05 al 30.11.

L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante espressa concessione di durata annuale o pluriennale.

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo, redatte su apposito modello predisposto dall'ufficio tecnico comunale, devono essere inoltrate indicando esattamente la località, le particelle di terreno richieste e loro estensione, il numero di capi distinti per specie e sistemi di identificazione, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente e del custode.

*Le domande vanno presentate ogni anno secondo le modalità definite da apposito avviso pubblico comunale che verrà pubblicato on line sul sito istituzionale del Comune di Pescolanciano ([www.comune.pescolanciano.is.it](http://www.comune.pescolanciano.is.it)).*

L'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

1. Essere residenti nel Comune di PESCOLANCIANO;
2. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ISCRITTA ALLA Camera di Commercio e dotata di codice aziendale ASREM;
3. Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
4. Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio.

Nel caso in cui i suddetti criteri e titoli prioritari non dovessero risultare sufficienti per la distribuzione ed assegnazione delle terre su cui pascolare si terrà conto del numero di acquisizione della richiesta al protocollo dell'ente.

## **ARTICOLO 6**

### **DOCUMENTAZIONE PER L'ISTRUTTORIA ALL'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO AL PASCOLO**

Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono presentare, entro i termini e con le modalità stabilite nell'avviso pubblico di cui all'art. 3 del presente regolamento, i titolari di aziende dovranno presentare la seguente documentazione:

- 1) istanza redatta utilizzando l'apposito modello denominato "Istanza di Concessione di Fida Pascolo", scaricabile dalla home page del sito istituzionale [www.comune.pescolanciano.is.it](http://www.comune.pescolanciano.is.it);
- 2) Ricevuta attestante il versamento in favore dell'Ente della tariffa da calcolarsi secondo le indicazioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
- 3) Attestato aggiornato della situazione/registo di stalla aziendale dell'ultimo mese rilasciato dall'U.O. Veterinaria competente con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
- 4) Certificazione rilasciata dall'U.O. Veterinaria competente ASREM di appartenenza dove risulta che: "l'allevamento è ufficialmente indenne da brucellosi", ai sensi dell'art. 13 del Decreto Ministero della Sanità 27 agosto 2014, n. 651;
- 5) Certificazione rilasciata dall'U.O. Veterinaria competente attestante l'imbolatura (identificazione elettronica) degli animali bradi/transumanti, scortati da apposita certificazione sanitaria;
- 6) Certificato anagrafico degli equini regolarmente vidimato;
- 7) Copia documento in corso di validità;

- 8) Dichiarazione dalla quale risulti la presa visione del presente Regolamento e l'obbligo alla puntuale osservanza.
- 9) Comunicazione nella quale viene indicata la data in cui si intende immettere gli animali fidati al pascolo.

Senza tali adempimenti la fida è illegale ed i trasgressori sono punibili a termine di legge. Le domande potranno essere presentate al Comune anche da allevatori o possessori di bestiame non residenti nel Comune di PESCOLANCIANO ai quali potrà essere assegnato del terreno pascolativo, previa attestazione scritta da parte del Responsabile del servizio tecnico dell'Ente, che dovesse risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi di bestiame posseduti dagli allevatori residenti.

## **ARTICOLO 7**

### **ESONERO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**

L'esercizio del pascolo, subordinato ad apposito provvedimento concessorio di cui al precedente art. 5, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del concessionario fidatario, anche nel caso di morie di animali imputabili a malattie infettive, contratte nel fondo fidato.

## **ARTICOLO 8**

### **RILASCIO ANTICIPATO E SUBENTRO**

In caso della cessazione dell'attività o di rilascio anticipato della concessione da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi comprese tutte le eventuali migliorie apportate senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni riacquistati torneranno al regime giuridico di uso civico.

Il concessionario può richiedere, in corso di vigenza della concessione, che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di imprenditore agricolo senza che vengano modificati i termini della concessione originaria.

## **ARTICOLO 9**

### **MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI**

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

1. Titolarità di apposita autorizzazione da parte del Comune proprietario;

2. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario recante con se la prescritta autorizzazione di fida;
3. Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione; la realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
5. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato;
6. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
7. Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, una attente sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
8. Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
9. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
10. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.
- 11. E' compito degli allevatori spargere e sistemare il letame prodotto dal bestiame sui terreni oggetto di pascolo in modo da renderne agevole l'uso come concime stallatico**

## ARTICOLO 10

### DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di:

1. Cedere, anche parzialmente, il diritto di fida a terzi;
2. Far custodire il bestiame da persona diversa da quella /e indicata nella domanda;

3. Avanzare richiesta di pascolo da cittadini o allevatori residenti nel Comune di PESCOLANCIANO, per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune.
4. Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina ed equina se non nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;
5. Effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi d'alto fusto;
6. Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi o parte di essi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 della Legge 353 del 21/11/2000);
7. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
8. Utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
9. Pascolare nelle zone affittate o vincolate;
10. Pascolare nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. In dette aree i fidatari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 metri. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pari ad €. 15,00 per capo di bestiame individuato entro i limiti di rispetto.

In tutte le aree non espressamente indicate è da ritenersi vietato il pascolo.

## **ARTICOLO 11**

### **CANONI**

Per la fida pascolo nel comune di PESCOLANCIANO si applicano i seguenti canoni:

- BOVINI €. 30,00 CAPO / ANNO
- EQUINI €. 20,00 CAPO / ANNO
- OVINI / CAPRINI €. 2,50 CAPO / ANNO

I canoni unitari per la fida pascolo richiesta da allevatori non residenti nel Comune di PESCOLANCIANO, *dovranno intendersi raddoppiati.*

## **ARTICOLO 12**

### **SANZIONI**

Per le inosservanze di cui ai punti 1, 2, 4, 6 e 7 dell'art. 9 ed ai punti 4, 5, 6 e 10 dell'art. 10 del presente Regolamento, saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

Violazione Articolo 9

Punto 1 minimo €. 5,00 massimo €. 50,00/ CAPO  
Punto 2 minimo €. 100,00 massimo €. 300,00  
Punto 4 minimo €. 100,00 massimo €. 300,00/CAPO  
Punto 6 minimo €. 200,00 massimo €. 500,00,/CAPO  
Punto 7 minimo €. 500,00 massimo €. 1.500,00

#### Violazione Articolo 10

Punto 4 Minimo €. 5,00 massimo €. 50,00/ CAPO  
Punto 5 Minimo €. 5,00 massimo €. 50,00/ CAPO  
Punto 6 Minimo €. 25,00 massimo €. 75,00/ CAPO  
Punto 10 Minimo €. 5,00 massimo €. 50,00/ CAPO

Inoltre a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potrà essere ritirata l'autorizzazione senza che il fidatario abbia a pretendere restituzioni di quanto già pagato.

Nel caso in cui al fidatario vengano verbalizzate un minimo di tre sanzioni amministrative nel corso dello stesso anno, si avrà la sospensione della fida per un minimo di tre anni.

Le somme andranno versate nelle casse comunali su apposito conto corrente che sarà indicato dall'ufficio competente.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale e ambientale.

### **ARTICOLO 13**

#### **CONTROLLI**

Al controllo circa il rispetto delle presenti norme, sono demandati gli organi di Polizia Municipale, ai Carabinieri, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

Entro 20 (venti) giorni dall'immissione al pascolo il fidatario, se richiesto dall'Amministrazione o dagli organi addetti al controllo, dovrà costruire nella località destinatagli un mandriolo, da realizzarsi mediante l'ausilio di paletti in legno infissi al suolo collegati tra loro con funi o reti, di facile rimozione al fine di radunare tutto il bestiame per le ispezioni.

### **ARTICOLO 14**



## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Per quanto non previsto si rimanda alle norme di Polizia Forestale contenute nella Legge Forestale della Regione Molise n. 6 del 18/01/2000 e a tutte le leggi dello Stato in materia forestale, ambientale e sanitaria ed alle norme contenute nel Codice Civile.

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

## **ARTICOLO 15**

### **PUBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio comunale e, a cura del responsabile di settore, sul sito istituzionale dell'Ente voce "Regolamenti" nonché nella competente sezione di Amministrazione trasparente.

Il presente Regolamento, composto di n. 15 articoli, entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.